

VERBALE DI ACCORDO ECONOMICO

Il giorno 12 del mese di gennaio 2015 in Roma, presso la sede di Confcommercio Roma si sono incontrati:

- la Società DICO SPA a socio unico rappresentata dall'Avv. E. Papparazzo e A. Baglioni e S. Paolucci assistita dalla Confcommercio Roma in persona di Maria Elisabetta Russo;
- la Filcams - CGIL in persona di Alessio Di Labio;
- Fisascat -CISL in persona di Elena Maria Vanelli;
- la Uiltucs-UIL in persona di Paolo Proietti.

Premesso che

- La DICO SPA a socio unico ha avviato con lettera datata 31.10.2014 una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991, riguardante n. 76 dipendenti, per i profili e le motivazioni ivi contenuti e qui integralmente richiamati;
- le Parti si sono incontrate il 4, 25 novembre u.s. per l'attivazione, l'espletamento e la conclusione della fase sindacale della procedura citata chiusasi con mancato accordo il 15 dicembre 2014 deferendo, per quanto di competenza, l'avvio della fase amministrativa al preposto Ufficio presso il Ministero del Lavoro;
- il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti per la data odierna;
- dopo ampia analisi e dibattito sugli strumenti da utilizzare, le parti in data odierna, hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, un verbale di accordo a conclusione della sopra citata procedura di mobilità;
- ad integrazione del Verbale di Accordo citato al punto che precede, le Parti hanno convenuto quanto di seguito specificato.

Tutto ciò premesso, costituendo tali premesse ad ogni effetto parte integrante del presente verbale di accordo economico, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. **Piano di gestione degli esuberanti – RICOLLOCAZIONI:** La Società dichiara che l'esubero dichiarato ridotto come da verbale ministeriale e si impegna, ove possibile, alla ricollocazione a tempo indeterminato dei lavoratori dichiarati in esubero ricorrendo anche allo strumento della mobilità aziendale o mostrandosi parte attiva nella ricollocazione, su base volontaria, presso società terze. In ogni caso la ricollocazione avverrà previa sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta ex artt. 410 e ss. c.p.c. che conterrà, oltre alla non opposizione al licenziamento, la rinuncia ad eventuali diritti e rivendicazioni comunque traenti origine dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione.

Nell'ottica di riduzione dell'esubero dichiarato con la presente procedura, la Società si rende fin da ora disponibile a ricercare soluzioni, nelle ricollocazioni, su base volontaria, di assegnazione a mansioni di livello diverso da quelle svolte, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L. 223/91 e previa conciliazione ai sensi dell'art. 411 del c.p.c.;

2. **MOBILITA' VOLONTARIA – INCENTIVAZIONE ALL'ESODO:** In alternativa allo strumento di gestione degli esuberanti di cui ai punti 1) che precedono, le parti concordano che, nell'ambito del piano di gestione delle eccedenze di personale denunciate con l'avvio della presente procedura e pari a n. 53 unità, e al fine di incentivare il più possibile esodi non traumatici dal mercato del lavoro, durante la fruizione del programma di CIGS, i lavoratori interessati, potranno essere collocati in mobilità esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento, aderendo al seguente piano di incentivazione.

Le Parti concordano che, ai lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento durante il periodo sopra individuato, l'azienda riconoscerà, oltre al TFR, alle competenze di fine rapporto, una somma a titolo di incentivo all'esodo secondo quanto di seguito determinato:

- Incentivazione pari a 6 mensilità per chi presenterà la non opposizione entro il 12/01/2016.

Per mensilità si intende la somma l'importo attualmente riconosciuto dall'INPS a titolo di indennità di mobilità e pari a € 969,77 lordi per retribuzioni pari o inferiori a € 2098,04 lordi e pari a € 1.165,58 per retribuzioni superiori.

Le Parti concordano che il predetto criterio di scelta, sostitutivo di quelli previsti ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/91 e da considerarsi quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata, sarà utilizzato per la collocazione in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito dei profili professionali riportati nella lettera di apertura della presente procedura nel periodo sopra indicato.

Tutte le somme di cui sopra, saranno riconosciute condizionatamente alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta ex artt. 410 e ss. c.p.c. che conterrà, oltre alla non opposizione al licenziamento, la rinuncia ad eventuali diritti e rivendicazioni comunque traenti origine dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione. L'incentivazione, così come sopra determinato, sarà imputato quota parte a titolo di incentivazione all'esodo e quota parte a titolo transattivo novativo.


3. Le parti convengono inoltre che, il termine di cui all'art. 24 comma 1, L. 223/1991 per i lavoratori dichiarati in esubero, venga prorogato fino al 12.01.2016 ai sensi dell'art. 8, comma 4, Legge 236/1993.

4. Le Parti convengono, nell'ambito del presente accordo, ai sensi 4, comma 12, L. 223/1991 ss.mm.ii., di sanare ad ogni effetto di legge eventuali vizi presenti nella comunicazione ex art. 4, comma 2, L. 223/1991.

5. Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno infine atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991 ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

DICO SPA a socio unico


Alessio Bagni

CONFCOMMERCIO ROMA



FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS

